



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 980 del 2011, proposto da:
Eurobus Service S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco
Lanocita, Giuseppe Lanocita, con domicilio eletto presso Alessandro
Cinti in Bologna, via D'Azeglio 19;

contro

Comune di Galliera, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonetti,
con domicilio eletto presso Paolo Bonetti in Bologna, via Altabella 3;

nei confronti di

Società Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano & C.,
rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Cappato, Daniela Omizzolo,
con domicilio eletto presso Giuseppe Sorrenti in Bologna, piazza dei
Martiri 1;

per l'annullamento

della determinazione n. 248 dell'1.07.2011, con la quale è stata confermata la graduatoria provvisoria risultante dal verbale del 08.06.2011, relativo alla gara indetta dal Comune di Galliera (BO) per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a.s. 2011-2012 e 2012-2013 e, per l'effetto, è stato aggiudicato l'appalto in via definitiva a favore della ditta Mangherini Autoservizi S.n.c.;

- dei verbali di gara, con particolare riferimento al verbale con il quale la ditta Mangherini Autoservizi S.n.c. è stata ammessa alla gara;
- della comunicazione inviata via fax dell'avvenuta aggiudicazione sottoscritta;
- della lettera raccomandata a.r. dell'1.7.2011 — successivamente ricevuta — con la quale è stata comunicata la insussistenza delle condizioni per procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria alla ditta Mangherini Autoservizi S.n.c. ";
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compreso, per quanto di ragione, della lettera di invito e dell'eventuale contratto se già sottoscritto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Galliera e di Società Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano & C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento n. 248/11 col quale è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 2011-2013 alla ditta controinteressata.

Viene altresì impugnata la nota con cui il comune di Galliera ha respinto l'istanza con cui la ricorrente aveva chiesto di annullare d'aggiudicazione provvisoria alla ditta controinteressata Mangherini Autoservizi.

Nei confronti dei suddetti provvedimenti vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito in giudizio il comune di Galliera deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.

2. Le censure esplicitate con sufficiente chiarezza (non rilevando quelle eventualmente introdotte con le successive memorie) attengono al fatto che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, sia per non avere indicato il nominativo del direttore tecnico e, di conseguenza le attestazioni relative alla mancanza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla legge, sia per non avere indicato il codice ATECO ed il codice REA.

Le stesse sono infondate.

Il modello di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica predisposta dalla stazione appaltante prevedeva che dovesse essere

indicato "il nominativo del o dei rappresentanti legali abilitati a rappresentare e di impegnare legalmente l'impresa cooperativa" (lettera c) dello schema di istanza di ammissione all. A). Pertanto la censura concernente la mancata indicazione del nominativo del direttore tecnico è infondata, in quanto la legge speciale di gara non aveva previsto tale dichiarazione limitandosi a richiedere il nominativo del rappresentante legale abilitato a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa .

Dalla successiva richiesta di documentazione da parte della stazione appaltante, peraltro, risulta che nel caso di specie il rappresentante legale coincide con la figura del direttore tecnico.

Per quanto riguarda il codice ATECO ed il codice REA, la lettera di invito si limita a richiedere una dichiarazione in ordine all'iscrizione al registro delle imprese con l'indicazione della partita IVA e del codice di attività IVA.

La controinteressata aggiudicataria ha indicato la partita IVA, il codice di attività IVA, il numero e la data di iscrizione della ditta.

In ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione di parte ricorrente, l'eventuale mancanza dei suddetti codici, non potrebbe integrare una causa di esclusione, bensì, in ipotesi, un'incompletezza della domanda suscettibile di regolarizzazione mediante richiesta di integrazione da parte della stazione appaltante che, peraltro, rispondendo alla ricorrente, ha precisato "di essere in possesso di tutti gli elementi necessari per le verifiche previste dalla normativa

anche avvalendosi dei collegamenti informatici a disposizione".

Per quanto sopra tutte le censure formulate sono infondate.

Né possono essere presi in considerazione eventuali nuovi profili di censura prospettati successivamente in memoria.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono una soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto del limitato valore economico della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore del comune intimato della somma di € 2500 (duemilacinquecento/00), oltre ad IVA e CPA, a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio e della somma di € 2500/00 (duemilacinquecento/00) , oltre ad IVA e CPA, a favore della controinteressata Mangherini.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Alberto Pasi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)